



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rigassificatore Terminale GNL Adriatico S.r.l  
[terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it](mailto:terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it)

e, p.c.: ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA VENETO  
[protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)  
Dipartimento provinciale di Rovigo  
[dapro@pec.arpav.it](mailto:dapro@pec.arpav.it)

OGGETTO: Decreto autorizzativo DEC-MIN-265 del 6/10/2016 per l'installazione Rigassificatore Terminale GNL Adriatico S.r.l. - Porto Viro (RO). Diffida al Gestore ai sensi art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA n. 51715 del 3/09/2019.

Facendo seguito alla nota trasmessa dall'ISPRA in data 3/09/2019 prot. n. 51715, che si allega, relativa agli esiti dei controlli effettuati sull'installazione in oggetto nei giorni 4-6 giugno 2019, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare quanto richiesto nella citata nota, relativamente al monitoraggio del parametro Aldeide Formica.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo, alla lettera b), prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato....nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate per più di due volte l'anno".

**Il Dirigente**


Dott. Antonio Ziantoni  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

*Allegato: c.s.*

ID Utente: 6784  
ID Documento: DVA-D3-COF-6784\_2019-0011  
Data stesura: 04/09/2019

✓ Resp. Sez.: Floridi E.  
Ufficio: DVA-D3-COF  
Data: 04/09/2019


*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**TRASMISSIONE VIA PEC**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

**Copia** ARPAV - Dipartimento Provinciale di Rovigo  
Servizio Controllo Ambientale  
Unità Operativa Fonti di Pressione  
Viale Porta Po, 87 - 45100 ROVIGO  
**dapro@pec.arpav.it**

ARPAV - Sede Centrale  
Via Ospedale Civile, 24 - 35121 PADOVA  
**protocollo@pec.arpav.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DEC 0000039 del 21/01/2009, riesame Decreto autorizzativo Ministeriale n. 265 del 06 ottobre 2016, relativo all'installazione Rigassificatore Terminale GNL Adriatico S.r.l. - Porto Viro (RO).

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i in data 04-05-06 giugno 2019 presso Terminale GNL Adriatico S.r.l. - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 04 a 06 giugno 2019, secondo quanto disposto nella programmazione 2019 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione rigassificatore Terminale GNL Adriatico S.r.l. avente sede operativa su piattaforma a mare a largo di Porto Viro (RO).

La visita ispettiva, svolta da ispettori ISPRA e personale ARPA Veneto, ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree della sede operativa su piattaforma a mare a largo di Porto Viro (RO).

In particolare nel corso delle verifiche documentali, svolte dal gruppo ispettivo di seguito GI, per le emissioni dai camini (PE-1, PE-2, PE-3) dei Turbogas 1, 2 e 3 oggetto di autocontrollo dal Gestore in base a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo PMC vigente, è emerso che il Gestore non ha effettuato il monitoraggio per il parametro conoscitivo Aldeide Formica in base alla frequenza stabilita nella tabella riporta alle pagine 10 e 11 del paragrafo 4 del PMC.

In dettaglio, il GI ha chiesto al Gestore di fornire i certificati di analisi del parametro conoscitivo Aldeide Formica di tutti i punti emissivi PE-1, PE-2 e PE-3 per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Il Gestore ha fornito 5 certificati di analisi per ciascun punto emissivo per i 3 anni in oggetto.

Il Gestore, infatti, ha eseguito annualmente il previsto controllo semestrale del parametro conoscitivo Aldeide Formica su un singolo punto emissivo, con un criterio di rotazione, mentre tale controllo è dovuto per tutti i punti emissivi.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti 1 verbale di inizio attività e 1 verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria in 3 originali, in contestuale con il Gestore e i tecnici di ARPA Veneto che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.


In allegato alla presente nota è riportata copia del verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Veneto.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Veneto, la violazione dell'Atto Autorizzativo in riferimento a:

1. mancato rispetto della frequenza di controllo del parametro conoscitivo Aldeide Formica per i punti emissivi PE-1, PE-2 e PE-3 stabilita dal PMC nella tabella riportata alle pagine 10 e 11 del paragrafo 4 del PMC in riferimento al DM 256 del 6 ottobre 2016.

Inoltre, per la inosservanza di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché la frequenza e le modalità delle analisi per il parametro conoscitivo Aldeide Formica sia effettuata in base a quanto previsto dal PMC.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 della presente non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*).

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Veneto.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Veneto, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 1.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

*Dr. Ing. Gaetano Battistella*

Allegati:

Verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva GNL Adriatico S.r.l. svoltasi il 04-05-06 giugno 2019 (32 pagine)